

LE NORME E I CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente.
2. Qualunque infrazione al Regolamento d'Istituto o alle regole della condotta condivise dalla comunità scolastica prevede un abbassamento del voto di condotta secondo la gravità e la reiterazione ella stessa trasgressione decise dal C.d.C., sulla base della presenza di riscontri oggettivi che i docenti coinvolti sono tenuti a verbalizzare sul registro di classe.
3. Nel rispetto della competenza dei singoli consigli di classe si elencano i criteri generali di attribuzione del voto di condotta:
 - Assiduo, corretto, responsabile, partecipa con vivo interesse ed attenzione **voto 10**
 - Assiduo, corretto, responsabile, partecipa con attenzione al dialogo educativo **voto 9**
 - Assiduo, corretto non sempre partecipa al dialogo educativo **voto 8**
 - Discontinuo nella frequenza, poco rispettoso delle regole ma corretto nei rapporti interpersonali **voto 7**
 - Convocazione della famiglia per motivi disciplinari **voto 6/7** secondo la gravità e la reiterazione.
 - Sanzione comminata dalla Dirigenza **voto 6/7** secondo la gravità e la reiterazione.
 - Una o più note individuali a quadrimestre sul registro di classe **voto 6/7**
 - Discontinuo nella frequenza, poco rispettoso delle regole e scorretto nei rapporti interpersonali **voto 6**
 - Provvedimenti disciplinari che determinano l'allontanamento dalla comunità scolastica **voto 6 o 5**
4. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo, cfr. DPR 235/07.
5. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare perché:
 - responsabile di comportamenti che hanno violato:
 - norme stabilite dal presente regolamento (legge 169/08 art1 comma 1)
 - i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell'art 3 del DPR 249/98: *“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.”*
 - allontanato dalla comunità scolastica per comportamenti previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art 4 del DPR 249/98
6. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
7. Tre note collettive sul registro di classe determinano l'impossibilità di attribuire più di otto. Solo in caso di note disciplinari collettive che riguardino il comportamento generale della classe, il C.d.C. può decidere di non attribuire tale voto agli alunni meritevoli che abbiano sempre esibito nel corso dell'anno una condotta esemplare.
8. La valutazione del comportamento con voto pari a dieci decimi deve essere attribuita all'unanimità dal C.d.C.